



TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 35-undecies

Deroghe per i GEFIA italiani

Per le finalita' indicate dall'articolo 6, comma 01, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono esentare i gestori autorizzati che gestiscono FIA italiani riservati il cui valore totale dei beni gestiti non supera 100 milioni di euro ovvero 500 milioni se gli Oicr gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare il diritto di rimborso per 5 anni dopo l'investimento iniziale, dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis.

Versione in vigore dal 9 aprile 2014 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 maggio 2019 · versione 58

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	II — Disciplina degli intermediari
Titolo	III — Gestione collettiva del risparmio
Capo	I-ter — Disciplina dei soggetti registrati
Sezione	III — Disposizioni comuni e deroghe
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-35-undecies-deroghe-per-i-gefia-italiani/versione/58>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it